

PARTE PRIMA

COMITIA PONTIFICIS MAXIMI

CAPITOLO I

LA SCELTA DEL *PONTIFEX MAXIMUS*: DAL *COLLEGIUM PONTIFICUM* AI *COMITIA*

SOMMARIO: 1. *Collegia sacerdotum e comitia*. I tempi dell'introduzione del principio elettorale. – 2. La scelta del *pontifex maximus* anteriormente all'introduzione del principio elettorale. – 3. La prima elezione comiziale del *pontifex maximus*.

1. *COLLEGIA SACERDOTUM* E *COMITIA*. I TEMPI DELL'INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO ELETTORALE

L'introduzione del principio elettorale nella scelta dei sacerdoti non risale alla fine del II secolo a.C., quando viene approvato il *plebiscitum de sacerdotiis* rogato da Domizio Enobarbo¹, né, tanto meno, alla metà dello stesso secolo, in corrispondenza della presentazione della *rogatio Licinia de sacerdotiis*², ma piuttosto al III secolo, identificando questo momento nella prima elezione comiziale del *pontifex maximus*.

Questa considerazione prende spunto da alcuni passi di Cicerone e di Livio, il cui contenuto ci permette di individuare i tempi dell'introduzione del suffragio popolare nell'ambito dei *sacerdotia*:

¹ Si tratta della prima legge di cui si ha notizia, approvata tra il 104 ed il 103 a.C., recante l'introduzione del principio elettorale per la scelta dei sacerdoti organizzati in collegi. Riservandomi di trattare analiticamente l'argomento in un'apposita parte di questo studio, per il momento ritengo sufficiente richiamare quanto asserito in proposito da G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, 329: «plebiscito ... abolì la *cooptatio* per i quattro massimi collegi sacerdotali, affidando l'elezione alla *minor pars populi*, su una lista presentata dai membri del collegio ove un posto s'era reso vacante».

² Questa *rogatio*, risalente al 145 a.C., costituisce la prima proposta legislativa, di cui si conserva memoria, in materia di elezione di sacerdoti. Anche in questo caso, riservando apposita parte di questo studio alla trattazione della *rogatio*, per il momento mi limito a citare G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, cit., 295: «proposta dal tribuno C. Licinius Crassus per attribuire al popolo la elezione dei sacerdoti, abolendo la *cooptatio*».

a) il primo caso certo di voto comiziale nella scelta del *pontifex maximus* risale al 212 a.C., come si ricava da un testo di Livio, nel quale appare per la prima volta il riferimento ai *comitia pontificis maximi*:

comitia inde pontifici maximo creando sunt habita. Ea comitia novus pontifex M. Cornelius Cethegus habuit. Tres ingenti certamine petierunt: Q. Fulvius Flaccus consul, qui et ante bis consul et censor fuerat, et T. Manlius Torquatus, et ipse duobus consulatibus et censura insignis, et P. Licinius Crassus, qui aedilitatem curulem petiturus erat. Hic senes honoratosque iuvenis in eo certamine vicit. Ante hunc, intra centum annos et viginti, nemo, praeter P. Cornelium Caussam, pontifex maximus creatus fuerat qui sella curuli non sedisset³.

b) Il primo caso di scelta del *pontifex maximus* attraverso il voto dei comizi potrebbe essere anticipato di qualche decennio, e precisamente nel periodo compreso tra il 255 ed il 252 a.C.⁴, qualora si ritenesse che il primo *pontifex maximus* plebeo, di cui abbiamo notizia nella *Periocha* 18 dell'opera di Livio, abbia potuto accedere al pontificato massimo solo grazie all'elezione da parte dei *comitia pontificis maximi*, istituiti per l'occasione:

Tib. Corucanius primus ex plebe pontifex maximus creatus est⁵.

³ Liv., 25,5,2-4.

⁴ La data di inizio del pontificato massimo di Corucanio è incerta. T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, rist. Atlanta 1986, 210, indica un anno compreso tra il 255 ed il 252 a.C.; G.J. Szemler, *The Priests of the Roman Republic*, cit., 68, ipotizza il 254; J. Rüpke, *Fasti sacerdotum: die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und judisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr.*, I, *Jahres- und Kollegienlisten*, cit., 61, ritiene che questa data debba essere il 254 o il 253 (v. anche J. Rüpke-A. Glock, *Fasti sacerdotum*, II, *Biographien*, cit., 929 s.).

⁵ A. Bouché-Leclercq, *Les Pontifes de l'ancienne Rome*, cit., 324 (v. anche Id., *Pontifices*, in Daremberg-Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, IV, 1, cit., 568), e E. Pais, *L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XVII Tribù*, in *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, I, cit., 337 ss., ritengono che il primo caso di voto popolare nella scelta del *pontifex maximus* sia da identificare con la *creatio* di T. Corucanio. Sul problema della datazione dell'introduzione del principio elettorale nella scelta del pontefice massimo appaiono, invece, maggiormente prudenti i seguenti autori, i quali più genericamente propendono per una data da collocare all'interno del periodo coperto dalla perduta seconda decade di Livio (293-218 a.C.): Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II-1, cit., 24 ss. (*Le droit public romain*, III, cit., 26); P. Bonfante, *Storia del diritto romano*, I, cit., 138 ss.; P. de Francisci, *Storia del diritto romano*, I, cit., 327 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, I, Napoli 1951, 327 nt. 30 (I, Napoli 1972, 386 nt. 30); L. Ross Taylor, *Roman voting assemblies*, Ann Arbor 1966, 78 ss.; J. Rüpke, *Fasti sacerdotum*, III, *Beiträge zur Quellenkunde und Organisationsgeschichte*,

Premesso che dal pontificato massimo di Cornelio Barbato, anno 304 a.C., alla *creatio* di Corucanio le fonti non forniscono notizie sui *pontifices maximi*, ritengo che la prima votazione popolare nella scelta del *pontifex maximus* non possa comunque essere fatta risalire ad un anno antecedente il 293 a.C., termine *a quo* della perduta seconda decade dei libri di Livio, altrimenti lo storico patavino avrebbe dato conto di questo importante avvenimento.

c) La prima notizia su limitazioni della *cooptatio* collegiale nella scelta dei sacerdoti organizzati in *collegia* in favore di una competenza popolare, pur non ben definita, è collegata alla presentazione di una *rogatio de sacerdotiis* da parte del tribuno della plebe G. Licinio Crasso nell'anno 145 a.C.:

*atque, ut ad me redeam, meministis, Q. Maximo fratre Scipionis et L. Mancino consulibus quam popularis lex de sacerdotiis C. Licini Crassi uidebatur! Cooptatio enim collegiorum ad populi beneficium transferebatur; atque is primus instituit in forum uersus agere cum populo*⁶;

d) Dopo il fallimento del tentativo di Licinio, solo nel 103 a.C., con il *plebiscitum de sacerdotiis* rogato da Domizio Enobarbo, hanno successo le iniziative volte a comprimere il ruolo della *cooptatio* nella scelta dei componenti di alcuni collegi sacerdotali, a vantaggio dei comizi elettorali, istituiti sul modello dei *comitia pontificis maximi*:

*“... COMITIIS PONTIFICIS MAXIMI”. ... in eo ... propter amplitudinem sacerdoti uoluerint populo supplicari. Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus plebis, ... tulit ... ut minor pars populi uocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur*⁷.

Bibliographie, Register, cit., 1623 (quest'ultimo autore sostiene che il termine iniziale del periodo in cui sarebbero stati istituiti i *comitia pontificis maximi* possa essere spostato dal 293 al 287 a.C., anno di approvazione della *lex Hortensia*).

⁶ Cic., *Laelius. De amicitia*, 25,96. La datazione precisa del tribunato di Gaio Licinio è fornita altresì da Varrone, con riferimento ad un'altra iniziativa del tribuno, relativa alla collocazione dell'assemblea legislativa *in foro*, ricordata anche da Cicerone nel passo riportato *supra*, nel testo: *eiusdem gentis C. Licinius, tr. pl. cum esset, post reges exactos annis CCCLXV primus populum ad leges accipiendas in septem iugera forensia e comitio eduxit* (Varr., *De re rustica*, 1,2,9). È appena il caso di ricordare che la *rogatio Licinia* non ottiene l'approvazione del popolo; come si vedrà, solo nel 103 a.C., tramite il *plebiscitum de sacerdotiis* rogato da Domizio, viene attribuita ai comizi elettorali la scelta di alcuni sacerdoti.

⁷ Cic., *De leg. agr.*, 2,7,18.

2. LA SCELTA DEL *PONTIFEX MAXIMUS* ANTERIORMENTE ALL'INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO ELETTORALE

Per cogliere appieno i motivi per i quali, nel corso del III secolo a.C., sono istituiti i *comitia pontificis maximi*, è necessario esaminare il precedente sistema di scelta del pontefice massimo⁸.

Vi sono due elementi che condizionano la ricerca:

a) la mancanza di chiare testimonianze sul procedimento di scelta antecedente l'istituzione degli appositi *comitia*; b) l'incertezza sui tempi dell'istituzione dei comizi del pontefice massimo (v. *infra*, par. 3).

Per ciò che concerne il primo elemento, osservo che il silenzio delle fonti è pressoché totale. Infatti, a fronte di numerosi testi che riferiscono sulla *cooptatio* dei sacerdoti all'interno dei *collegia*⁹, un solo passo si occupa delle modalità di elezione del pontefice massimo diverso da quello realizzato attraverso il voto comiziale; si tratta di un brano dell'opera di Dione Cassio:

(*Antènioj*) *εj te toÝj teršaj aâqij ϕpō toà d»mou t¼n atresin toà ϕrcieršwj »pan»gage*¹⁰.

Tuttavia, Dione riferisce fatti avvenuti nella seconda metà del I secolo a.C., precisamente nel 44, e non fornisce elementi chiari sulle specifiche modalità della *creatio* del *pontifex maximus*, ad eccezione di un generico richiamo alla competenza del *collegium pontificum*, di cui sottolinea, seppur genericamente, la precedenza temporale rispetto alla competenza dei *comitia*.

Mommsen ritiene che il testo di Dione Cassio possa provare che, prima della costituzione degli appositi *comitia* nel corso del III secolo a.C., la scelta del *pontifex maximus* fosse rimessa alla esclusiva competenza del collegio

⁸ Avverto che, per tradurre nella lingua italiana le parole '*pontifex maximus*', non userò altri termini se non 'pontefice massimo'. Ritengo che altre traduzioni possano generare confusione, come nel caso di "sommo pontefice" che risulta avere un significato specifico nelle fonti a partire dal V secolo d.C.; con '*Pontifex summus*', infatti, è indicato costantemente *Dominus Iesus Christus*. A tale riguardo, vedasi R. Schilling, *A propos du Pontifex Maximus. Dans quelle mesure peut-on parler d'un "réemploi" par les chrétiens d'un titre prestigieux de la Rome antique?*, in *Diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca*, Roma 1994, 75 ss.

⁹ Sulla *cooptatio* dei sacerdoti, in particolare dei *pontifices*, si veda Dionys., 2,73,3: *»kl ipòntoj dš tinoj aÙtî n tøn b.on >teroj e,j tøn »ke.nou kaq..statai tòpon oÙc Øpō toà d»mou afreqe..j, ϕll/Øp/aÙtî n »ke..nwn, Øj »n »pithdeiòtatoj eÙnai dokí tî n pol itî n; paral ambÈnei d' t¼n ferate..an ð dokimasqe..j, »'n eÙòrniqej aÙtù tÚcwsin o,,wno` genòmenoj*.

¹⁰ Dio Cass., 44,53,7.

pontificale¹¹. In generale, la dottrina segue la ricostruzione di Mommsen¹².

Tuttavia, è necessario esporre un'altra teoria, elaborata al riguardo da Arangio-Ruiz, anche se essa non ha avuto seguito nella dottrina¹³. Prima del 387 a.C., anno in cui sull'*ager Veientanus* si cominciano ad istituire le tribù dalla 22^a alla 25^a, il pontefice massimo sarebbe stato designato dal collegio dei pontefici e, successivamente, acclamato dal *populus* riunito nelle diciassette tribù rustiche allora esistenti; questa sorta di acclamazione sarebbe divenuta più tardi una elezione comiziale, sempre da parte di diciassette tribù estratte a sorte. La tesi è suggestiva, ma basata esclusivamente su ipotesi, quali l'esclusione originaria delle tribù urbane e, quindi, la coincidenza tra il numero delle tribù esistenti fino al 387 a.C. e quello delle tribù componenti, in età più avanzata, i *comitia pontificis maximi*. In ogni caso, anche questa teoria riconosce la competenza del *collegium pontificum* nella scelta del pontefice massimo, pur con l'aggiunta dell'acclamazione popolare.

Il brano di Dione può dimostrare che il pontefice massimo è scelto dal *collegium pontificum*; non può però fornire alcuno spunto per definire le procedure attraverso le quali il *collegium* procede alla elezione. In particolare, le fonti non dicono se il collegio dei pontefici dovesse scegliere il pontefice massimo tra i membri del collegio stesso, ovvero potesse eleggere anche un estraneo. Al riguardo neppure è possibile ricorrere ad un'analisi prosopografica, perché fino alla istituzione degli appositi *comitia*, ammesso che essa non avvenga prima del 212 a.C. (v. *infra*), non siamo in grado di stabilire se i *pontifices maximi* siano o meno già pontefici all'atto della elezione collegiale.

¹¹ L'esclusività della competenza del collegio pontificale circa la scelta del pontefice massimo è sostenuta chiaramente da Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II-1, cit., 25 nt. 2 (*Le droit public romain*, III, cit., 27 nt. 3), anche se lo studioso riferisce di non poter addurre fonti al riguardo, oltre a quella contenuta in Dio Cass., 44,53,7, per di più con alcune riserve.

¹² Recentemente, M. Beard-J. North-S. Price, *Religions of Rome*, I, cit., 99, hanno ripreso una ipotesi già avanzata da G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*, rist. München 1971, 508 nt. 11. Sostenendo che non sia possibile, allo stato attuale delle fonti, stabilire con certezza quali siano state le modalità di scelta del pontefice massimo antecedentemente alla introduzione del principio elettorale, gli autori, pur ritenendo molto probabile che il *pontifex maximus* fosse scelto discrezionalmente dai suoi colleghi, ipotizzano tuttavia che, «for the early republican period», il criterio seguito fosse quello dell'anzianità.

¹³ V. Arangio-Ruiz, *Tribù*, in *Enciclopedia Italiana*, XXXIV, cit., 302 ss. Lo stesso Arangio-Ruiz sembra aver successivamente abbandonato questa teoria, considerato che non ve ne è traccia nelle varie edizioni della sua *Storia del diritto romano* (in particolare, si vedano le edizioni, pubblicate a Napoli, dal 1949 in poi).

Tuttavia, ritengo che Mommsen abbia ragione nel sostenere l'esclusiva competenza del *collegium pontificum* e l'appartenenza allo stesso dei candidati al pontificato massimo¹⁴. Considerato che il numero dei pontefici è fisso, la scomparsa del pontefice massimo comporta la necessità di reintegrare il collegio. Pertanto, i membri del consesso sacerdotale, anche volendo scegliere quale *pontifex maximus* un estraneo, avranno dovuto comunque cooptarlo nel collegio. A tal riguardo, mi sembrano indicativi i casi di *P. Cornelius Scipio Nasica Serapio* e di *Cn. Domitius Ahenobarbus*, che sono cooptati nel collegio pontificale rispettivamente nel 141 e nel 103 a.C. e successivamente, ma negli stessi anni della loro cooptazione, scelti quali pontefici massimi¹⁵.

Ciò mi porta a concludere che l'elezione collegiale del pontefice massimo passa in ogni caso attraverso il presupposto fondamentale della sua *cooptatio* nel *collegium*.

3. LA PRIMA ELEZIONE COMIZIALE DEL PONTIFEX MAXIMUS

È ora necessario chiarire quale sia il primo pontefice massimo scelto attraverso il voto dei *comitia*: P. Licinio Crasso nel 212 a.C., stando a quanto riferito da Livio nel passo sopra riportato (Liv., 25,5,2-4); ovvero, sulla base della *Periocha* 18 dell'opera di Livio, Tiberio Corucanio nel 255-252 a.C.

Accettando che la *creatio* del primo *pontifex maximus* plebeo T. Corucanio sia conseguenza di un voto popolare, emergono due considerazioni:

1. la scelta del *pontifex maximus* presupporrebbe il sistema elettorale dei *comitia pontificis maximi* più di cento anni prima che la procedura elettorale venga proposta, pur senza successo, anche per la scelta di altri sacerdoti (*rogatio Licinia*), e circa centocinquanta anni prima che i *comitia* delle diciassette tribù inizino ad eleggere i componenti da cooptare nei *quattuor amplissima collegia* (*plebiscitum* rogato da Domizio Enobarbo);

2. i principi che animano il *plebiscitum de sacerdotiis* nel 103 a.C. potrebbero essere diversi da quelli posti alla base dell'istituzione dei *comitia pontificis maximi* nel 255-252 a.C., perché è diverso il rapporto tra il numero delle tribù che compongono questi speciali *comitia* e la quantità complessiva delle

¹⁴ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II-1, cit., 28 nt.1 (*Le droit public romain*, III, cit., 31 nt. 1).

¹⁵ T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, cit., *passim*. Si tratta di casi successivi all'introduzione del voto comiziale nella scelta del pontefice massimo, tuttavia ritengo che il principio della *cooptatio* collegiale non sia stato alterato dal principio elettorale.

tribus; infatti, nel 300 a.C. il numero totale delle tribù è stabilito in trentatré e tale rimane fino al 242, anno in cui viene aumentato di una unità, mentre l'anno successivo è fissato definitivamente in trentacinque¹⁶.

Pertanto, potrebbero assumere rilievo le riflessioni di Pais circa i presupposti della istituzione dei *comitia* per la scelta del pontefice massimo. In breve l'autore, ritenendo che il '*creatus est*' usato nella citata *Periocha* 18 indichi una procedura elettorale e dando inoltre atto che i plebei, grazie alla *lex Ogulnia*, accedono al collegio pontificale nel 300 a.C., sostiene che solo una elezione popolare avrebbe permesso ad un plebeo di divenire *pontifex maximus*. Quindi, lo studioso afferma che le tribù coinvolte in questa elezione (diciassette, appunto) non costituirebbero la *minor pars populi*, come espressamente esposto nella ricostruzione del *plebiscitum de sacerdotiis* del 103 a.C. effettuata da Cicerone nella *oratio contra rogationem Serviliam agrariam*¹⁷, bensì la «metà più una di tutte le tribù» ('*maior pars populi*', secondo una definizione di Cicerone in *De lege agr.*, 2,9,22), perché dal 293 (inizio del periodo per il quale mancano gli annali di Livio) al 252 a.C. (termine finale del periodo in cui viene posta la *creatio* del primo pontefice massimo plebeo) il *populus* è sicuramente distribuito in trentatré tribù. Su queste premesse, Pais conclude che «il numero ridotto di esse (sc. le 17 tribù su 33) simboleggiava il diritto da parte del popolo di partecipare solo a metà alla nomina del sommo sacerdote, lasciando che l'altra metà del diritto fosse rappresentata dalla cerimonia della *cooptatio* ratificatrice dei sacerdoti»¹⁸.

Tuttavia, la tesi di Pais, e più in generale di chi ritiene che il primo caso di voto comiziale per la scelta del pontefice massimo sia identificabile con la *creatio* di T. Corucanio¹⁹, va incontro ad almeno quattro obiezioni:

1) se la *maior pars populi* costituiva il fondamento sul quale giustificare l'introduzione del principio elettorale nella scelta del pontefice massimo, non si capisce perché il numero delle tribù coinvolte nel voto non sarebbe stato ade-

¹⁶ Nel 300 a.C. vengono create le tribù 32^a e 33^a (*Aniensis* e *Teretina*): Liv., 10,9,14. Tra il 242 e il 241 a.C. sono istituite le tribù 34^a e 35^a (*Velina* e *Quirina*): Liv., *Periocha* 19.

¹⁷ Cic., *De leg. agr.*, 2,7,18: *atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius (...) tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi uocaretur.*

¹⁸ E. Pais, *L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XVII Tribù*, cit., 337 ss.

¹⁹ A. Bouché-Leclercq, *Les Pontifes de l'ancienne Rome*, cit., 324 (v. anche Id., *Pontifices*, in Daremberg-Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, IV, 1, cit., 568) non avanza particolari argomentazioni per suffragare questa tesi, ma si limita a citare il frammento della *Periocha* 18, riportato *supra*, nel testo.

guato alla nuova quantità totale delle tribù, portata definitivamente a trentacinque dopo appena quindici anni dalla istituzione dei *comitia pontificis maximi* (18 su 35 anziché 17 su 35)²⁰; a meno di non voler ritenere già perduto il senso originario della “riforma” dopo circa trenta anni dalla *creatio* di T. Corucanio, in occasione della prima riunione di questi comizi successivamente alla istituzione della 35ª tribù, avvenuta nel 221 a.C.²¹

2) L’uso del verbo “*creare*” nella *Periocha* 18, in riferimento alla scelta di T. Corucanio quale pontefice massimo, non è indicativo di una procedura elettorale popolare. Dall’analisi di 527 passi, nei quali Livio usa questo verbo per designare la nomina di magistrati e sacerdoti, risulta che in 49 di essi vi sono riferimenti a procedure che non coinvolgono il *populus* né parte di esso: si tratta di nomine di sacerdoti e senatori da parte del *rex*²²; di *dictatores* da parte dei *consules*²³; di *magistri equitum* da parte dei *dictatores*²⁴; di triumviri incaricati della deduzione di una colonia da parte del pretore²⁵; di sacerdoti da parte del *pontifex maximus* e per cooptazione da parte degli altri membri dei collegi. Quest’ultima fattispecie, ai fini della ricerca, appare la più interessante; infatti, Livio utilizza “*creare*” per indicare la *cooptatio* di *pontifices* ed

²⁰ Il divario temporale tra i due fatti potrebbe addirittura essere abbreviato se, mantenendo ferma al 241 a.C. la fissazione definitiva del numero delle tribù, posticipiamo la *creatio* di T. Corucanio, quale primo *pontifex maximus* plebeo, al 252 a.C.

²¹ Secondo la ricostruzione di G.J. Szemler, *Pontifex*, in *PWRE*, *supp.* XV, cit., 346 ss., la successione di Corucanio avviene nel 243 nella persona di L. Cecilio Metello, al quale succede a sua volta L. Cornelio Lentulo Caudino nel 221. A parte il caso di Corucanio, già evidenziato sopra, abbiamo notizie della nomina a pontefice massimo solo per Metello, per il quale Cic., *De senec.*, 9,30, utilizza un generico “*factus esset*”: *cum quadriennio post alterum consulatum pontifex maximus factus esset, viginti et duos annos ei sacerdotio praefuit*. Già G. De Sanctis, *Storia dei Romani*, III, 1, rist. Firenze 1970, 339 nt. 230, riprendendo una tesi di A. Bouché-Leclercq, *Les Pontifes de l’ancienne Rome*, cit., 325, pur accettando l’ipotesi di Corucanio quale primo pontefice massimo eletto dai *comitia*, aveva espresso perplessità sulla teoria di Pais, ritenendo probabile che prima del 241 a.C. l’elezione del pontefice massimo fosse attribuita a 16 tribù; è chiaro l’intento di salvare la *ratio* della *minor pars populi*, ma è altresì evidente l’assoluta carenza di addentellati nelle fonti.

²² Liv., 1,20,1 (*sacerdotes*); Liv., 1,20,2 (*flamen Iovi*); Liv., 1,8,7 (*patres*).

²³ Si tratta di 33 casi: Liv., 1,23,4; Liv., 2,18,4 (2 volte); Liv., 2,18,6; Liv., 2,18,8; Liv., 2,18,9 (2 volte); Liv., 2,30,3; Liv., 2,30,5 (2 volte); Liv., 4,24,3; Liv., 4,26,6; Liv., 4,47,6; Liv., 5,49,2; Liv., 6,6,8; Liv., 6,11,4; Liv., 6,11,10 (2 volte); Liv., 6,15,7; Liv., 6,28,4; Liv., 6,29,10; Liv., 6,38,10; Liv., 7,3,9 (2 volte); Liv., 7,9,5; Liv., 7,11,4 (2 volte); Liv., 7,28,2; Liv., 8,15,6; Liv., 8,18,13 (2 volte); Liv., 23,23,2; Liv., 30,24,3.

²⁴ Liv., 4,46,11; Liv., 4,57,6.

²⁵ Liv., 37,46,10.

*augures*²⁶. Inoltre, è interessante osservare come Livio, in ben 16 casi, pur trattandosi di chiara procedura elettorale, non riferisce la *creatio* dei magistrati al *populus*, ma al magistrato che ha presieduto i comizi per l'elezione²⁷. Infine, Livio (a parte il caso di T. Corucanio, della cui *creatio* è fornita notizia solo nella *periocha* di un libro dello storico patavino) utilizza il verbo “*creare*” per indicare la scelta del pontefice massimo, tanto in casi successivi al 212 a.C., anno in cui sicuramente il pontefice massimo è nominato attraverso il voto dei *comitia*²⁸, quanto in casi antecedenti a questa data²⁹.

²⁶ Si tratta di 9 casi: Liv., 2,2,2 (*rex sacrificolus*); Liv., 4,4,2 (*pontifices; augures*) 445 a.C.; Liv., 6,42,2 (*Xviri sacrorum*) 366 a.C.; Liv., 10,9,2 (*pontifices*) 300 a.C.; Liv., 23,21,7 (*pontifices*) 216 a.C.: *tres pontifices creati, Q. Caecilius Metellus et Q. Fabius Maximus et Q. Fulvius Flaccus, in locum P. Scantini demortui et L. Aemili Pauli consulis et Q. Aeli Peti, qui ceciderant pugna cannensis*; Liv., 25,2,2 (*augures*) 213 a.C.; Liv., 27,36,5 (*augures*) 208 a.C.; Liv., 29,38,6 (*flamen martialis*) 204 a.C.; Liv., 29,38,7 (*augures; Xviri sacrorum*) 204 a.C. Anche Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II-1, cit., 27 nt. 3 (*Le droit public romain*, III, cit., 29 nt. 5), pur ritenendo che il verbo *creare* stia di regola ad indicare una procedura elettorale comiziale, ammette che in alcuni passi di Livio questo verbo è usato per presentare una cooptazione collegiale; tuttavia, lo studioso tedesco, citando comunque solo 4 dei 9 casi da me evidenziati, attribuisce questo uso del verbo *creare* ad una carenza di precisione terminologica da parte di Livio. La vicenda descritta in Liv., 39,45,8, relativa all'anno 183 a.C., è sospetta: *extremo prioris anni comitia auguris creandi habita erant in demortui Cn. Cornelii Lentuli locum; creatus erat Sp. Postumius Albinus*. Mi sembra infatti che Livio sia incorso in un palese anacronismo, considerato che nel libro successivo indica chiaramente nella *cooptatio* collegiale il sistema di scelta dei nuovi *augures*; Liv., 40,42,12 (180 a.C.): *augur Sp. Postumius Albinus decessit: in locum eius P. Scipionem, filium Africani, augures cooptarunt*. Del resto, già Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II-1, cit., 28 nt. 5 (*Le droit public romain*, III, cit., 31 nt. 5), richiamava l'attenzione su una possibile interpolazione del testo liviano, ovvero su una erronea anticipazione da parte dello stesso storico patavino.

²⁷ Liv., 2,2,11; Liv., 4,16,7; Liv., 8,3,5; Liv., 8,37,1; Liv., 9,7,15; Liv., 10,11,10; Liv., 10,47,5; Liv., 25,2,4; Liv., 29,38,4; Liv., 25,41,11; Liv., 32,27,5; Liv., 34,42,3; Liv., 38,35,1; Liv., 39,56,4; Liv., 40,35,1; Liv., 41,17,6.

²⁸ L'elezione del 212 a.C. è ricordata nel già citato Liv., 25,5,2-4, riportato *supra* nel testo: *pontifex maximus creatus fuerat*. L'altro caso, successivo di diciannove anni, è citato in Liv., 39,46,2: *pontifex maximus est creatus C. Servilius Geminus*. Relativamente all'anno 180 a.C., Livio narra dell'accesso di M. Emilio Lepido al pontificato massimo (Liv., 40,42,12): *creatus inde pontifex maximus M. Aemilius Lepidus, cum multi clari viri petissent*. È interessante notare che neanche in questo caso Livio mostra costanza nella terminologia adottata; infatti, lo storico patavino (Liv., 37,43,1) utilizza il verbo *facere* per anticipare la notizia della nomina di M. Emilio Lepido quale pontefice massimo attraverso il voto popolare, che sarebbe avvenuta dieci anni dopo e che lo stesso Livio, nel sopra riportato Liv., 40,42,12, rende con la parola *creatus: praeerat castris M. Aemilius tribunus militum, M. Lepidi filius, qui post paucos annos pontifex maximus factus est*.

²⁹ La vicenda emerge dal brano contenuto in Liv., 25,5,4, nel quale Livio, proceden-

3) Essendo la cooptazione «l'atto col quale i componenti di una corporazione o collegio scelgono e ammettono a far parte dei medesimi nuovi membri in sostituzione di quelli morti o decaduti»³⁰, la “*cooptatio* ratificatrice” di cui parla Pais potrebbe avere una sua ragion d'essere solo nel caso in cui venisse scelto quale pontefice massimo un estraneo al collegio pontificale. Dalle fonti, però, risulta che su 24 *pontifices maximi* di cui abbiamo notizia dal 509 al 44 a.C., 9 sono già pontefici al momento della elezione; in relazione ai restanti 15, non vi è alcun modo di stabilire se essi facciano già parte del collegio pontificale oppure no³¹. Quindi, se gli eletti al pontificato massimo ri-

do a ritroso nel tempo dall'anno 212 a.C., riassume centoventi anni di nomine di pontefici massimi utilizzando il verbo “*creare*”: *ante hunc, intra centum annos et viginti, nemo, praeter P. Cornelium Caussam, pontifex maximus creatus fuerat qui sella curuli non sedisset*. In queste condizioni, se *creatus* indica l'elezione popolare, il *pontifex maximus* sarebbe *creatus*-eletto già nel 332 a.C. È appena il caso di ricordare che non ci sono pervenuti i libri di Livio relativi ai fatti avvenuti dal 293 al 218 a.C.

³⁰ *Cooptatio*, in *NNDI*, IV, Torino 1959, 841 s. Il nome dell'autore della voce ‘*Cooptatio*’ del *Novissimo Digesto Italiano* non è indicato. G.I. Luzzatto, *Ancora sulla proposta di legge agraria di P. Servilio Rullo*, in *BIDR*, 69, 1966, 95 nt. 24, lo identifica, credo arbitrariamente, in Pierangelo Catalano. Mette conto notare che la voce “*Cooptatio*” nel *Nuovo Digesto Italiano* rimanda a “*Senatus*” in cui, però, la cooptazione non è trattata; nel *Digesto Italiano* la voce “*Cooptatio*” non è compresa.

³¹ Sulla base degli elenchi di T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, I-II, cit., *passim*, P. Licinius Crassus Dives pontefice massimo dal 212, è pontefice dal 218 o 216 (vedasi G.J. Szemler, *The Priests of the Roman Republic*, cit., 105 s.), C. Servilius, pontefice massimo dal 183, è pontefice dal 210; M. Aemilius Lepidus, pontefice massimo dal 180, è pontefice dal 199; P. Cornelius Scipio Nasica Serapio, pontefice massimo dal 141, è cooptato come pontefice nello stesso anno; parimenti, Cn. Domitius Ahenobarbus è cooptato pontefice e quindi eletto pontefice massimo nel 103; Q. Mucius Scaevola, pontefice massimo dall'89, è pontefice dal 115; Q. Caecilius Metellus Pius, pontefice massimo dall'81, è pontefice dall'89 (G.J. Szemler, *The Priests of the Roman Republic*, cit., 129, avanza però dubbi su questa data, ritenendo possibile la confusione con quella di accesso alla pretura); C. Iulius Caesar, pontefice massimo dal 63, è pontefice dal 73; M. Aemilius Lepidus, pontefice massimo dal 44, è pontefice dal 60. Per i seguenti 14 pontefici massimi non si può appurare con certezza se facciano o meno già parte del *collegium pontificum*: C. Papirius nel 509, Q. Furius o M. Papirius nel 449, A. Cornelius nel 431, Sp. Minucius nel 420, M. Folius nel 390, P. Cornelius Calussa nel 332, Cornelius Barbatius nel 304, T. Corucanius nel 255-252, L. Caecilius Metellus nel 243, L. Cornelius Lentulus Caudinus nel 221, P. Cornelius Scipio Nasica nel 150, P. Licinius Crassus Mucianus nel 132, P. Mucius Scaevola nel 130, L. Caecilius Metellus Delmaticus nel 115. J. Rüpke, *Fasti sacerdotum*, I, cit., 110 s. (v. anche J. Rüpke-A. Glock, *Fasti sacerdotum*, II, cit., 1280), contrariamente a Bardt, Broughton e Szemler, ritiene che abbia rivestito il pontificato massimo anche Q. Servilius Caepio in un periodo compreso tra il 107 ed il 103 a.C. (sulla base di un passo di Val. Max., *Fact. et dict. memorab. libri*, 6,9,13: *Crassum casus acerbitate Q. Caepio praecurrit: is namque praeturae splendore,*

sultano già *pontifices*, deve essere considerato improprio l'uso del termine 'cooptatio' per indicare l'atto con il quale il *collegium pontificum* avrebbe recepito l'esito della elezione comiziale³². Inoltre, nessuna fonte dice che sarebbe stato necessario un atto del collegio dei pontefici, successivo alla elezione del pontefice massimo. Pertanto, non è possibile sostenere che alla elezione del pontefice massimo avrebbe fatto seguito una cooptazione, né che sarebbe stata necessaria una sorta di ratifica da parte del collegio pontificale.

4) Anche ammettendo l'intervento, da parte del collegio pontificale, di un atto successivo all'elezione comiziale del pontefice massimo, esso non può dipendere in alcun modo dal «diritto da parte del popolo di partecipare solo a metà alla nomina del sommo sacerdote»³³, perché in nessun caso diciassette tribù sono la metà del *populus*, organizzato nei comizi: non con una base di trentatré tribù, né con un riferimento di trentacinque. L'equilibrio sarebbe comunque spostato: ora verso il *populus* (17 su 33), ora verso il collegio pontificale (17 su 35).

Ritengo, quindi, che il termine *a quo* dei comizi elettorali del *pontifex maximus* debba essere il 212 a.C., o, al più, una data non antecedente il 241. In questo modo, la base sulla quale verrebbe ad inserirsi il sorteggio delle di-

triumphi claritate, consulatus decore, maximi pontificis sacerdotio); neanche per costui, comunque, siamo in grado di ricostruire l'appartenenza al collegio prima della eventuale scelta quale pontefice massimo. Mi sembra interessante notare che dei due candidati non vincitori dell'anno 212, *Q. Fulvius Flaccus* è già pontefice dal 216 e *T. Manlius Torquatus* è menzionato come pontefice nel 202, anno della sua morte; parimenti, *Q. Lutatius Catulus* e *P. Servilius Isauricus*, candidati al pontificato massimo nel 63 insieme a Giulio Cesare, sono rispettivamente già pontefici almeno dal 74 e dal 64 (secondo J. Rüpke, *Fasti sacerdotum*, I, cit., 111; 115 [v. anche J. Rüpke-A. Glock, *Fasti sacerdotum*, II, cit., 1122; 1285], l'appartenenza di *Catulus* al collegio pontificale potrebbe essere fatta risalire al 90, mentre quella di *Isauricus* al 103).

³² J. Toutain, *Sacerdos – II. Rome*, in Daremberg-Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, IV, 2, cit., 944, sostiene che «leur rôle (sc. dei comizi delle diciassette tribù) consistait dans la pratique à désigner d'avance celui des pontifes que le collège devait ensuite coopter». Di cooptazione successiva alla elezione popolare parla anche J. Rüpke, *Fasti sacerdotum*, III, cit., 1624. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, III, Napoli 1958, 84 s. (III, Napoli 1973, 97), afferma che «la disposizione secondo la quale la nomina» (del pontefice massimo) «era rimessa all'elezione popolare venne abrogata e si tornò al sistema tradizionale della *cooptatio* da parte dello stesso collegio»; è vero che l'autore, riferendosi ad una legge rogata da Silla, abrogante il *plebiscitum de sacerdotiis* rogato da Domizio nel 103 a.C., parla di una *cooptatio* indipendente dall'elezione comiziale, ma è pur vero che anche così il richiamo alla cooptazione del pontefice massimo appare comunque improprio.

³³ E. Pais, *L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XVII Tribù*, cit., 337.

ciassette tribù votanti sarebbe costituita dal numero complessivo di trentacinque e non trentatré³⁴.

Pertanto, la *minor pars populi*, cui fa il riferimento Cicerone nell'orazione contro la *rogatio agraria* di Rullo, appare essere la base comune sulla quale si fondano i *comitia pontificis maximi* tra il 241 ed il 212 a.C., ed i *comitia sacerdotum*, istituiti nel 103 a.C. dal *plebiscitum* rogato da Domizio Enobarbo:

“ITEM,” inquit, “EODEMQVE MODO,” capite altero, “VT COMITIIS PONTIFICIS MAXIMI.” Ne hoc quidem uidit, maiores nostros tam fuisse popularis ut, quem per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdoti uoluerint populo supplicari. Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus plebis, uir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi uocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur³⁵.

³⁴ Il sorteggio delle diciassette tribù emerge dal discorso di Cicerone sul confronto tra la *rogatio Servilia agraria* e la procedura elettorale per la scelta del *pontifex maximus*: ... *paucas tribus non certa condicione iuris, sed sortis beneficio fortuito ad usurpandam libertatem uocare* (Cic., *De leg. agr.*, 2,7,17).

³⁵ Cic., *De leg. agr.*, 2,7,18.

CAPITOLO II

I MOTIVI DELL'INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO ELETTORALE NELLA SCELTA DEL *PONTIFEX MAXIMUS*

SOMMARIO: 1. La ricerca di nuovi equilibri tra patrizi e plebei dalle *leges Liciniae-Sextiae* alla fine del III secolo a.C. – A) Approvate le *leges Liciniae-Sextiae*, i plebei accedono in misura graduale alle magistrature. All'inizio del III secolo a.C. i *plebiscita* sono equiparati alle *leges publicae populi Romani*. – B) Il *plebiscitum Ogulnium* completa il processo di apertura ai plebei del sistema giuridico-religioso. – C) Dopo l'approvazione della legge Ogulnia, ma prima dell'introduzione del principio elettorale nella scelta del pontefice massimo, il numero dei componenti il *collegium pontificum* è portato a nove. – D) L'attività legislativa di Gaio Flaminio dimostra la presenza di una importante lotta politica all'interno della *nobilitas*, per la ricerca di nuovi equilibri. – 2. Il pensiero di Cicerone: *'maiores populares'* e *'amplitudo sacerdoti'*.

1. LA RICERCA DI NUOVI EQUILIBRI TRA PATRIZI E PLEBEI DALLE *LEGES LICINIAE-SEXTIAE* ALLA FINE DEL III SECOLO A.C.

Quattro considerazioni preliminari sono necessarie al fine di delineare i motivi per cui, tra il 241 ed il 212 a.C., viene affidata ad una parte delle tribù, inferiore alla metà del loro numero, la scelta del pontefice massimo.

A) *Approvate le leges Liciniae-Sextiae, i plebei accedono in misura graduale alle magistrature. All'inizio del III secolo a.C. i plebiscita sono equiparati alle leges publicae populi Romani*

Con la dittatura di Furio Camillo, nel 367 a.C., «il compromesso assurge a sistema di governo»¹. In quell'anno, infatti, grazie all'opera del dittatore

¹ G. Meloni, *Dictatura popularis*, in *Dictatures. Actes de la table ronde, Paris 27-28/02/1984*, Paris 1988, 78. L'autore, criticando una certa interpretazione della dittatura quale strumento per reprimere le lotte della plebe e sostenendo, di contro, la tesi del "*dictator concordiae auctor*", afferma: «in definitiva si può dire che Camillo e la sua opera incarnano esigenze ormai profondamente avvertite anche all'interno dell'ordine patri-

patrizio, si concluderebbe secondo la tradizione un decennio di aspri conflitti tra patrizi e plebei, con l'accesso di questi ultimi alla suprema magistratura consolare. Nonostante ciò, i fasti attestano che solo dopo circa cinquanta anni assume costanza l'equilibrio tra gli ordini nella composizione delle coppie consolari². Questo significa, a mio modo di vedere, che l'esigenza di equilibrio, o il sistema del compromesso appare condiviso dai patrizi solamente alla fine del IV secolo³.

Nel 356, nel 351 e nel 338 a.C. si registrano rispettivamente il primo dittatore, il primo censore ed il primo pretore plebei. Dal 320 le coppie consolari sono equamente divise tra patrizi e plebei e questa speculare divisione permarrà fino al 172, anno in cui, per la prima volta, la coppia consolare è formata interamente da plebei. Per tutto il III secolo, quindi, i due ordini mantengono un sostanziale equilibrio⁴.

Infine, attraverso l'*exaequatio legibus* dei *plebiscita* realizzata dalla *lex Hortensia* nel 286 a.C., è raggiunto l'equilibrio anche nelle fonti di produzione del diritto⁵. I *plebiscita*, approvati da una *pars populi Romani*, la *plebs*

zio e che tali esigenze costituiscono la base di un disegno politico di lungo respiro, che trova attuazione e sbocco attraverso la sua dittatura conciliatrice».

² Dal 366 al 356 a.C. le coppie consolari sono formate da un patrizio ed un plebeo; dal 355 al 349 appaiono solo patrizi. Dal 348 al 321 i consoli rispecchiano l'equilibrio tra gli ordini, ad eccezione di un quinquennio in cui, invece, la suprema carica è assunta da soli patrizi. Infine, dal 320 al 173 i posti del consolato sono equamente divisi tra patrizi e plebei. Vedasi F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, I, cit., 326 (I², cit., 384 s.).

³ F. Serrao, *Ius e lex nella dialettica costituzionale della prima repubblica. Nuove riflessioni su un vecchio problema*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, II, Napoli 1997, 317 nt. 100, afferma che «le *leges Liciniae-Sextiae* segnarono l'inizio di un processo storico-costituzionale che solo dopo circa cinquanta anni, superando tentativi di ritorno al vecchio e crisi delicate, approderà alla sua conclusione».

⁴ La mia ricostruzione procede dalle leggi *Liciniae-Sextiae* e non si occupa dei problemi collegati ai rapporti tra patrizi e plebei nella gestione della *res publica* antecedentemente ad esse, perché le fonti pongono la questione del voto popolare nella scelta del pontefice massimo solo dopo l'affermazione del nuovo assetto scaturito dall'iniziativa dei tribuni Licinio Stolone e Sestio Laterano; per una visione generale dei problemi collegati all'accesso dei plebei alle magistrature prima dell'approvazione delle *leges Liciniae-Sextiae*, si veda F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, I, cit., 189 ss. e 230 ss. (I², cit., 236 ss. e 283 ss.). Per ciò che concerne l'accesso dei plebei alle magistrature maggiori dopo l'emanazione delle suddette leggi, si vedano Liv., 7,17,6 per la dittatura, Liv., 7,22,7-8 per la censura e Liv., 8,15,9 per la pretura. I due consoli plebei del 172 a.C. sono menzionati in Liv., 42,9,8.

⁵ Gell., *Noctes Att.*, 15,27,4; Plin., *Nat. hist.*, 16,10,37; Gai. 1,3; Pomponio in D. 1,2,2,8; I. 1,2,4.

appunto⁶, hanno lo stesso valore delle *leges* approvate dall'*universus populus Romanus*.

B) *Il plebiscitum Ogulnium completa il processo di apertura ai plebei del sistema giuridico-religioso*

Con la legge Ogulnia del 300 a.C., i plebei possono accedere ai collegi dei pontefici e degli auguri, dei quali viene anche aumentato il numero dei componenti⁷.

L'accesso dei plebei ai suddetti collegi sacerdotali costituisce sicuramente un momento importante nella dialettica politica del sistema giuridico-religioso romano e come tale è percepita e presentata dalle fonti. In particolare, sono dedicati tre capitoli del decimo libro degli annali di Livio alle circostanze legate all'approvazione di questa *lex*, inserendo in questo contesto il riferimento all'ammissione ad altri sacerdozi, ottenuta in precedenza dai plebei: *decemviros sacris faciundis, carminum Sibyllae ac fatorum populi huius interpretes, antistites eosdem Apollinaris sacri caerimoniarumque aliarum plebeios videmus. Nec aut tum patriciis ulla iniuria facta est, cum duumviris sacris faciundis adiectus est propter plebeios numerus*⁸. Il grande risalto dato alle circostanze che accompagnano l'approvazione della legge Ogulnia e, quindi, l'ingresso dei plebei ai collegi degli auguri e dei pontefici, a fronte della posizione incidentale attribuita alla notizia del precedente accesso dei plebei ad altri sacerdozi, attesta la presenza di una visione prospettica dei fautori della legge, tale da cogliere le potenzialità della "riforma" e le inevitabili conseguenze che prima o poi avrebbero investito il *pontifex maximus*. Infatti, la narrazione di Livio procede proprio dal presupposto che l'iniziativa di proporre all'approvazione del *concilium plebis* il *plebiscitum Ogulnium* sarebbe dovuta alla volontà di far accedere gli strati più elevati della plebe ai sacerdozi più rilevanti sotto il profilo religioso, politico e sociale: ... *eam actionem*

⁶ Un testo del giurista augusteo Ateio Capitone, come riportato da Aulo Gellio, definisce la *plebs* come *pars populi*: "*plebem*" *autem* Capito in eadem definitione seorsum a populo divisit, quoniam in populo omnis pars civitatis omnesque eius ordines contineantur, "*plebes*" vero ea dicatur, in qua gentes civium patriciae non insunt (Gell., *Noctes Att.*, 10,20,5).

⁷ Liv., 10,9,1-3.

⁸ Dedicati al *plebiscitum Ogulnium* sono i capitoli 6, 7 e 8 ed i paragrafi 1, 2 e 3 del capitolo 9 del decimo libro dell'opera liviana. Nel passo riportato nel testo, tratto da Liv., 10,8,1-2, Decio Mure, perorando l'approvazione della legge Ogulnia, ricorda come i plebei già rivestono altri sacerdozi.

*susceperunt qua non infimam plebem accenderent sed ipsa capita plebis, consulares triumphalesque plebeios, quorum honoribus nihil praeter sacerdotia quae nondum promiscua erant deesset*⁹.

C) Dopo l'approvazione della legge Ogulnia, ma prima dell'introduzione del principio elettorale nella scelta del pontefice massimo, il numero dei componenti il collegium pontificum è portato a nove

Livio riferisce che la legge Ogulnia raddoppiò il numero dei pontefici, aumentati appunto da 4 a 8, con una speculare divisione dei posti tra patrizi, fino a quel momento unici componenti del collegio, e plebei:

*rogationem ergo promulgarunt ut, cum (...) quattuor pontifices ea tempestate essent placeretque augeri sacerdotum numerum, quattuor pontifices (...) de plebe omnes, adlegerentur*¹⁰;

*vir fortis ac strenuus (...) quattuor pontificum (loca) adiecit, in quae plebei nominentur*¹¹;

*ita octo pontificum (...) numerus factus*¹².

Tra il plebiscito Ogulnio e la successiva variazione del numero dei pontefici effettuata da Silla, il quale avrebbe portato a quindici il numero dei

⁹ Liv., 10,6,3. È appena il caso di ricordare che nella *Periocha* 18 la scelta del primo *pontifex maximus* plebeo è collocata tra il 255 ed il 252 a.C., quindi meno di cinquant'anni dopo l'approvazione del *plebiscitum Ogulnium*; purtroppo, non siamo in grado di stabilire quanti e quali pontefici massimi si succedono tra Cornelio Barbato, attestato nel 304 a.C. da Liv., 9,46,6, e T. Corucanio, primo tra i plebei a ricoprire la carica (il solo J. Rüpke, *Fasti sacerdotum*, I, cit., 55 ss.; J. Rüpke-A. Glock, *Fasti sacerdotum*, II, cit., 908 s., ritiene di inserire il pontificato massimo di P. Cornelio Calussa in un periodo compreso tra il 290 ed il 254 a.C., posticipando di quarantadue anni la tradizionale collocazione, basata su Liv., 25,5,4; *contra*, vedasi G.J. Szemler, *The Priests of the Roman Republic*, cit., 61). Mi sembra che la relazione tra l'accesso dei plebei al collegio pontificale e la scelta del primo pontefice massimo plebeo, posteriore di circa cinquanta anni, sia ben evidenziata da F. D'Ippolito, *Sul pontificato massimo di Tiberio Corucanio*, in *Labeo*, 23, 1977, 131 ss., il quale ritiene che «la presenza plebea impose certamente al collegio profonde modificazioni ed è possibile pensare che, quando T. Corucanio assunse la massima carica, esso fosse orientato dall'agguerrita presenza plebea».

¹⁰ Liv., 10,6,6.

¹¹ Liv., 10,8,3.

¹² Liv., 10,9,2.

componenti del *collegium pontificum*¹³, non vi sono testi che tramandino la notizia di un ulteriore incremento. Eppure, gli studi condotti per ricostruire la composizione di questo collegio dimostrano che nel 210 a.C., o al più nel 211, esso è sicuramente composto da nove membri, di cui cinque plebei¹⁴. Va aggiunto che la scarsità delle fonti non consente di verificare l'effettivo numero dei membri del collegio negli anni compresi tra il 300 ed il 210 o 211¹⁵.

Sul numero dei membri del collegio dei pontefici devo fare due osservazioni:

a) quanto riferito da Livio appare in contrasto con i dati relativi al numero dei componenti il collegio pontificale alla fine del III secolo a.C., i quali attestano, appunto, nove membri complessivi;

b) l'elezione del *pontifex maximus* da parte di un collegio composto da un numero pari di membri, fa emergere un problema di carenza di logicità e funzionalità¹⁶.

¹³ Nella *Periocha* 89 dell'opera di Livio è riferito che Silla avrebbe innalzato a 15 il numero dei membri del collegio pontificale: *pontificum ... collegium ampliavit ut essent XV*.

¹⁴ C. Bardt, *Die Priester der vier grossen Collegien aus römisch-republikanischer Zeit*, cit., 10 ss.; T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, cit., 282 e 393; G.J. Szemler, *The Priests of the Roman Republic*, cit., 102 ss.; J. Rüpke, *Fasti sacerdotum*, I, cit., 71. Bardt e Rüpke, attraverso le loro ricostruzioni delle "liste" dei pontefici, ritengono di poter anticipare al 211 a.C. la certezza che il *collegium pontificum* comprenda nove componenti.

¹⁵ A tal proposito si vedano le liste di J. Rüpke, *Fasti sacerdotum*, I, cit., *passim*. Secondo l'autore, è possibile stabilire che i componenti del collegio pontificale, compreso il pontefice massimo, sarebbero stati almeno sei, dal 300 al 295 a.C.; cinque, dal 294 al 291; tre, dal 290 al 271; quattro, dal 270 al 260; tre, dal 259 al 255; due, dal 254 al 251; tre, dal 250 al 243; due, dal 242 al 236; quattro, dal 235 al 231; cinque, dal 230 al 221; otto, dal 220 al 216. Lo studioso tedesco, pur con qualche incertezza, ipotizza che dal 215 al 212 i pontefici sarebbero stati nove.

¹⁶ A. Bouché-Leclercq, *Les Pontifes de l'ancienne Rome*, cit., 323, afferma che «si les deux partis (sc. patrizi e plebei) s'obstinaient à soutenir deux candidats au pontificat suprême, l'égalité des voix rendait l'élection du *Pontifex maximus* par le college impossible». Il numero dispari dei componenti il collegio fa invece supporre una maggiore funzionalità nella scelta del *pontifex maximus*; in questo modo, infatti, non è possibile che non si formi una maggioranza in seno al collegio, quando questi si presenti nella totalità dei suoi membri, tra i quali nessuno si astenga. Del tutto diversa è invece la vicenda della sostituzione di membri a causa di morte; in questo caso, infatti, la formale distinzione dei componenti in patrizi e plebei semplifica notevolmente la procedura di cooptazione. Dalla elezione di T. Corucanio fino al primo caso certo di voto popolare nella scelta del *pontifex maximus*, avvenuta nel 212 a.C., appaiono nella lista dei pontefici massimi un plebeo, nel 243 a.C., ed un patrizio, nel 221. Dal 212 all'81 a.C. si registrano due plebei nel 212 e nel 183, tre patrizi nel 180, nel 150 e nel 141, sei plebei nel

La questione relativa all'incoerenza, come sopra esposta, è risolta dalla dottrina in due modi: Livio avrebbe commesso un errore, ovvero sarebbe stato aumentato il numero dei pontefici successivamente all'approvazione della legge Ogulnia, fino all'anno 218 a.C.¹⁷

Il secondo problema, una volta chiarita l'incoerenza, non è stato finora sollevato dagli studiosi. Effettivamente, se Livio ha commesso un errore nel riferire il numero di pontefici previsti dal plebiscito Ogulnio, la vicenda è facilmente chiarita; ma se ciò che afferma Livio corrisponde alla realtà, è evidente che tra il 300 ed il 210 o 211 a.C. il *collegium pontificum* era stato incrementato di un membro¹⁸.

Ora, mi sembra che questa modifica sia maggiormente funzionale alla elezione del *pontifex maximus* da parte del *collegium* stesso, piuttosto che per opera di un organismo esterno, quale i *comitia*. Infatti, il numero dispari avrebbe cercato di garantire l'autonoma governabilità del collegio pontifica-

132, nel 130, nel 114, nel 107, nel 103 e nell'89. A tal riguardo, vedasi L. Mercklin, *Die Cooptation der Römer*, cit., 87 ss.

¹⁷ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II-1, cit., 22 nt. 1 (*Le droit public romain*, III, cit., 24 nt. 1), per salvare la veridicità della notizia di Livio, ipotizza l'aumento successivo di un posto nel collegio dei pontefici, collegandolo all'introduzione del procedimento elettorale comiziale nella scelta del pontefice massimo. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, I, cit., 327 nt. 30 (I², cit., 386 nt. 30), condivide la tesi di Mommsen. A. Bouché-Leclercq, *Pontifices*, in Daremberg-Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, IV, 1, cit., 567 e G.J. Szemler, *Pontifex*, in *PWRE*, cit., 341, e F. Guizzi, *Pontefice*, in *ED*, XXXIV, cit., 243 ss., riconducono alla stessa legge Ogulnia l'innalzamento del numero dei pontefici a nove, rilevando l'erroneità della notizia liviana. J. Rüpke, *Fasti sacerdotum*, III, cit., 1621 s., sostiene che Livio avrebbe sottinteso che il collegio era composto da otto pontefici e dal pontefice massimo. Il termine *ad quem* indicato *supra* nel testo, sostanzialmente accettato da Mommsen e da De Martino, è giustificato dalla carenza della seconda decade dell'opera di Livio che coincide, appunto, con il periodo 293-218 a.C. Segnalo altresì la tesi di P. Bonfante, *Storia del diritto romano*, I, cit., 138, secondo il quale la legge Ogulnia avrebbe portato il numero dei pontefici da cinque a otto, tentando di conciliare in tal modo la notizia fornita da Livio sul contenuto di questa legge con quella data da Cicerone sulla creazione del collegio pontificale da parte di Numa: *Pompilius ... et sacris e principum numero pontifices quinque praefecit* (Cic., *De rep.*, 2,14,26). Vero è che Livio, parlando dell'aumento dei membri del collegio augurale da quattro a nove, dovuto allo stesso plebiscito Ogulnio, trova singolare il numero di quattro: *quemadmodum ad quattuor augurum numerum nisi mortem duorum id redigi collegium potuerit, non invenio, cum inter augures constet imparem numerum debere esse* (Liv., 10,6,6).

¹⁸ Il termine *a quo* coincide con l'approvazione del *plebiscitum Ogulnium*; il termine *ad quem* è il primo anno in cui il collegio dei pontefici risulta composto da nove membri; l'alternativa indicata nel testo tiene conto delle diverse opinioni espresse nelle ricostruzioni delle liste dei pontefici da Bardt, Rüpke (che propendono per il 211), Broughton e Szemler (che invece sostengono la tesi del 210).

le, le cui difficoltà non sarebbero dipese tanto dalla cooptazione dei *pontifices*, vista la netta spartizione dei posti tra gli ordini, quanto dalla scelta del *pontifex maximus*; in altri termini, il numero dispari dei pontefici, meglio del numero pari, avrebbe assicurato la formazione di una maggioranza in seno al collegio per la scelta del pontefice massimo¹⁹.

D) *L'attività legislativa di Gaio Flaminio dimostra la presenza di una importante lotta politica all'interno della nobilitas, per la ricerca di nuovi equilibri*

L'azione politica svolta da Gaio Flaminio tra il 232 ed il 217 a.C. si concentra su importanti iniziative come la *lex Flaminia de agro Piceno et Gallico viritim dividundo*, la *lex Claudia de quaestu senatorum*, la *lex Metilia de ful-*

¹⁹ Occorre ricordare che nelle fonti non vi è traccia delle nomine di *pontifices maximi* dal 300 a.C. sino alla scelta di T. Corucanio, avvenuta tra il 255 ed il 252 a.C. Inoltre, come ricordato *supra*, dopo l'approvazione del *plebiscitum Ogulnium* nel 300 a.C., solo nel 210 o 211 è possibile verificare con certezza il numero dei componenti il collegio pontificale, che è pari a nove e non ad otto. L'aumento del numero dei pontefici, comunque, non mi sembra possa risolvere radicalmente i problemi legati alla scelta del pontefice massimo, almeno fintanto che la distinzione tra membri patrizi e membri plebei non appare solo formale. Sulla funzionalità ed efficienza dei consessi formati da un numero dispari di membri, si legga quanto scritto da Ulpiano in D. 4,8,17,6, in riferimento al numero degli arbitri nei *compromissa*: *principaliter tamen quaeramus, si in duos arbitros sit compromissum, an cogere eos praetor debeat sententiam dicere, quia res fere sine exitu futura est propter naturalem hominum ad dissentiendum facilitatem. In impari enim numero idcirco compromissum admittitur, non quoniam consentire omnes facile est, sed quia etsi dissentiant, invenitur pars maior, cuius arbitrio stabitur. Sed usitatum est etiam in duos compromitti, et debet praetor cogere arbitros, si non consentiant, tertiam certam eligere personam, cuius auctoritati pareatur*. Le riflessioni del giurista severiano portano ad una precisa conclusione: il numero dispari dei membri di un collegio garantisce, meglio del numero pari, l'efficienza della funzione decisoria del medesimo, perché è sempre possibile la formazione di una maggioranza. A mio modo di vedere, lo stesso principio sarebbe insito in una riflessione di Nerazio, contenuta in un passo di Marcello in D. 50,16,85, in cui il giurista proculeiano pone un limite minimo al numero dei membri di un collegio: *Neratius Priscus tres facere existimat "collegium", et hoc magis sequendum est*. Al di là del fatto che numerose appaiono le teorie dirette a spiegare i motivi di questo limite minimo e se esso sia utile solo nel momento della creazione del consesso o anche per la sua sussistenza (per le quali vedi F.M. De Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo del mondo romano*, II, Bari 1971, 271 ss.), ritengo possibile che l'indicazione del numero dispari, come requisito soggettivo minimo per l'esistenza di un collegio, attesti la sensibilità verso la necessità di garantire una maggioranza nella formazione delle iniziali decisioni, fondamentali per la vita futura del collegio (si pensi all'approvazione della *lex collegi*).

lonibus e, forse, la riforma del comizio centuriato²⁰. La fama di Flaminio, considerato al tempo di Cicerone quale precursore dei *populares*, il clima di scontro politico all'interno della *nobilitas*, la conseguente necessità di rinvenire nuovi equilibri, capaci di garantire il funzionamento del sistema giuridico-religioso, senza remora di ricorrere al *populus* in casi dubbi, mi sembra che ben si colleghino al tenore del nuovo procedimento di scelta del pontefice massimo²¹.

Inoltre, si consideri che tra la scelta di T. Corucanio, avvenuta tra il 255 ed il 252 a.C., e quella di P. Licinio Crasso, nel 212, le fonti attestano la *creatio* del pontefice massimo L. Cecilio Metello intorno al 243 e del pontefice

²⁰ Sull'attività di Flaminio e dei gruppi politici tra la fine del III secolo a.C. e l'inizio del II, si vedano in particolare A. Piganiol, *La conquête romaine*, Paris 1967, 233 ss.; F. Cassola, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Roma 1968, 102 ss.; P.A. Brunt, *Classi e conflitti sociali nella Roma repubblicana*, Bari 1972 (*Social Conflicts in the Roman Republic*, London 1971), 64 ss.; J.A. Toynbee, *L'eredità di Annibale*, II, Torino 1983 (*Hannibal's legacy*, I-II, London-New York-Toronto 1965), 426 ss. Per quanto riguarda la riforma del comizio centuriato, vedasi F. Gallo, *La riforma dei comizi centuriati*, in *SDHI*, XVIII, 1952, 127 ss., il quale, diversamente dalla dottrina dominante, sostiene che tale riforma non avrebbe avuto la finalità di rendere più democratico l'ordinamento centuriato; attraverso questa riforma sarebbe stato perseguito «uno scopo di ordine amministrativo» per dare all'ordinamento centuriato «un fondamento territoriale». Su questa riforma, vedasi anche P. Catalano, *Il principio democratico in Roma*, in *SDHI*, XXVIII, 1962, 326, il quale esamina la vicenda sotto il profilo del rapporto tra «materia» e «forma»: «nel divenire secolare della costituzione repubblicana vedo non tanto un processo di democratizzazione, quanto una serie di oscillazioni in cui la materia preme costantemente sulla forma: in cui il sempre eguale problema di un sostanziale potere popolare si ripropone in termini costantemente diversi». Per una sintesi delle tesi elaborate dalla dottrina moderna circa la riforma del comizio centuriato, rimando a F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1960, 136 ss. (II, Napoli 1973, 157 ss.).

²¹ La fama di Flaminio è ancora ben viva nel I secolo a.C., come attesta Cicerone (*Academica priora*, 2,13): ... *facere idem quod seditiosi cives solent cum aliquos ex antiquis claros viros proferunt quos dicant fuisse populares, ut eorum ipsi similes esse videantur. ... commemorant reliquos qui leges populares ... tulerint ...; tum ad hos notiores, C. Flaminium qui legem agrariam aliquot annis ante secundum punicum bellum tribunus plebis tulerit invito senatu*. Sul ricorso al *populus* nei casi dubbi, mi sembra indicativo l'episodio narrato in Liv., 22,10,1, relativamente alla consultazione del popolo sull'organizzazione della primavera sacra disposta dal senato nel 217 a.C.; consultazione fortemente voluta dal collegio pontificale e dal pontefice massimo: *L. Cornelius Lentulus pontifex maximus, consulente collegium praetore, omnium primum populum consulendum de vere sacro censet; iniussu populi voveri non posse*. Su alcuni episodi di coinvolgimento delle assemblee popolari nelle tematiche di natura religiosa (in particolare, i processi per multe irrogate dal pontefice massimo), vedasi J. Bleicken, *Kollisionen zwischen Sacrum und Publicum*, in *Hermes*, 85, 1957, 446 ss.

massimo L. Cornelio Lentulo Caudino nel 221²². Ciò conferma la possibilità che prima della sicura elezione comiziale di Licinio Crasso, ma dopo l'elevazione del numero delle tribù a 35, siano stati istituiti gli speciali *comitia* per la scelta del *pontifex maximus*²³.

Queste quattro considerazioni, a mio avviso, rivelano uno scenario in cui domina una continua ricerca di equilibri tra patrizi e plebei in ogni ambito del sistema giuridico-religioso. Equilibrio nella spartizione dei posti alle più alte magistrature, nella composizione dei collegi sacerdotali e, inoltre, nella scelta del *pontifex maximus*, per la quale si giunge all'introduzione del principio elettorale perché neppure l'aver portato ad un numero dispari i membri del *collegium pontificum* aveva soddisfatto l'esigenza di equilibrio.

2. IL PENSIERO DI CICERONE: 'MAIORES POPULARES' E 'AMPLITUDO SACERDOTI'

Il coinvolgimento dei *cives* nella scelta del *pontifex maximus* deve essere analizzato non solo sotto il profilo dello sviluppo del principio elettorale, ma anche sotto quello dell'opportunità politica di mantenere gli equilibri all'interno della *nobilitas*.

L'istituzione dei *comitia pontificis maximi*, a mio parere, deve essere collegata alla crisi del sistema di scelta del pontefice massimo, incentrato sull'esclusiva competenza del *collegium pontificum*, non più in grado di garantire i nuovi equilibri nella *nobilitas*. In altri termini, i comizi del pontefice massimo nascono per riequilibrare il sistema giuridico-religioso, non per sovvertirlo.

Nonostante che una parte della dottrina sostenga che «anche nel campo degli uffici sacerdotali si ottenne quella elezione democratica che ormai da molte generazioni vigeva per varie ed elevate cariche dello Stato»²⁴, non mi

²² Le date indicate nel testo sono quelle proposte da T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, cit., 210; 218; 234; 271. Vedere anche G.J. Szemler, *The Priests of the Roman Republic*, cit., 68 ss., e J. Rüpke, *Fasti sacerdotum*, I, cit., 62 s.; 67.

²³ L. Mercklin, *Die Cooptation der Römer*, cit., 137, sosteneva che le tribù che compongono i comizi del pontefice massimo fossero quelle introdotte nei comizi centuriati in seguito alla loro riforma, avvenuta intorno al 241. C. Bergemann, *Politik und Religion im spätrepublikanischen Rom*, Stuttgart 1992, 126, ritiene probabile che la prima elezione comiziale del pontefice massimo sia avvenuta nel 221 a.C., anno di inizio del pontificato massimo di Cornelio Lentulo Caudino.

²⁴ E. Pais, *L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XVII Tribù*, cit., 340. Altri

sembra corretto ricondurre la nuova procedura esclusivamente ad uno sviluppo delle tendenze democratico-elettorali, considerato che in questo periodo la scelta di alcuni magistrati non è ancora rimessa all'elezione e l'attività delle assemblee popolari elettorali è fortemente condizionata dal magistrato presidente²⁵.

A questo riguardo, credo sia indicativa la difficoltà dimostrata da Livio di accettare l'ipotesi che la prima elezione popolare del dittatore fosse avvenuta già nel 217 a.C.:

omnium prope annales Fabium dictatorem adversus Hannibalem rem gessisse tradunt; Coelius etiam eum primum a populo creatum dictatorem scribit. Sed et Coelium et ceteros fugit uni consuli Cn. Servilio, qui tum procul in Gallia provincia aberat, ius fuisse dicendi dictatoris; quam moram quia exspectare, territa tertia iam clade, civitas non poterat, eo decursum est ut a populo crearetur qui pro dictatore esset; res inde gestas gloriamque insigem ducis, et augentes titulum imaginis posteros, ut qui pro dictatore fuisset dictator crederetur facile obtinuisse²⁶.

Inoltre, anche altre magistrature sembrano sottratte alla *creatio* comiziale, almeno fino alla fine del III secolo a.C. Se i triumviri preposti alla fondazione di due colonie latine nel 192 a.C. sono sicuramente eletti dal popolo²⁷, appare invece ancora dubbia la competenza nella nomina dei triumviri destinati alle leve militari nel 212 a.C.²⁸

Pertanto, lo sviluppo in senso democratico del sistema giuridico-religioso romano, da solo, non spiega l'introduzione del principio elettorale nella scelta del pontefice massimo. Un passo di Cicerone, dall'orazione contro la *rogatio Servilia agraria*, costituisce la migliore testimonianza sulla complessità dei motivi che portano ad introdurre l'elezione comiziale nel procedimento di nomina del pontefice massimo:

autori fondano la loro ricostruzione sulla generale affermazione del principio democratico-elettorale; tra questi cito G. Nocera, *Il fondamento del potere dei magistrati nel diritto pubblico romano*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Perugia*, 57, 1946, 13 ss. (dell'estratto); P. Bonfante, *Storia del diritto romano*, I, cit., 138; J. Scheid, *La religione a Roma*, Bari 1983, 80 ss.

²⁵ Una parte importante della dottrina dimostra maggiore cautela nel richiamare i principi della "sovranità popolare", almeno fino all'età dei Gracchi. A tal proposito, si vedano: P. de Francisci, *Storia del diritto romano*, I, cit., 327 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, I, cit., 391 e 401; II, cit., 381 s. (I², cit., 456 e 466; II², cit., 435 s.).

²⁶ Liv., 22,31,8-11.

²⁷ Liv., 34,53.

²⁸ Liv., 25,5,6-9.

“ITEM,” inquit, “EODEMQVE MODO,” capite altero, “VT COMITIIS PONTIFICIS MAXIMI.” Ne hoc quidem uidit, maiores nostros tam fuisse popularis ut, quem per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdoti uoluerint populo supplicari²⁹.

L'Arpinate, con tono polemico nei confronti di Servilio Rullo, utilizza una terminologia particolare per indicare il ricorso al popolo nella scelta del *pontifex maximus*.

Innanzitutto l'oratore, come indirizzo culturale e politico e senza alcuna connotazione negativa, qualifica *populares* i *maiores*, per la loro iniziativa di coinvolgimento del *populus* nella scelta del pontefice massimo. I *maiores* sono *populares* perché la loro attività conduce alla partecipazione del *populus* nella scelta del pontefice massimo; partecipazione del *populus*, da intendersi come insieme dei *cives* organizzati in assemblea con funzioni elettorali³⁰.

Cicerone fornisce inoltre la misura dell'intervento del *populus*. Infatti, il periodo da “*quem*” a “*supplicari*” è articolato in quattro passaggi, connessi tra loro:

- a) “*quem per populum creari fas non erat*”, esprime l'impossibilità da parte del *populus* di “*creare*” il *pontifex maximus*;
- b) “*propter religionem sacrorum*”, chiarisce la motivazione della suddetta impossibilità, in funzione complementare al già esplicativo ‘*fas non erat*’;
- c) “*in eo tamen uoluerint populo supplicari*”, presenta la soluzione attribuendo un ruolo al *populus*, chiamato a scegliere tra i candidati;
- d) “*propter amplitudinem sacerdoti*”, spiega il motivo per cui la soluzione del problema esposto nella premessa passa comunque attraverso il *populus*.

²⁹ Cic., *De leg. agr.*, 2,7,18.

³⁰ P. Catalano, *Populus Romanus Quirites*, cit., 125 s., sostiene che «*popularis* mantiene, anche nel nuovo contesto culturale e politico dell'ultima età repubblicana, un significato connesso alla nozione di *populus* come insieme dei *Quirites*»; mi sembra che l'affermazione sia confermata dalla fonte citata *supra*, nel testo, perché il riferimento fatto da Cicerone ai ‘*maiores populares*’ è senza alcun dubbio riconducibile alla organizzazione comiziale del *populus* in funzione elettorale. In proposito vedasi anche J. Helle-gouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Paris 1963, 534 ss., ove appare una duplice interpretazione di Cicerone della parola ‘*popularis*’: una, negativamente connotata, in relazione a ‘*ea quae iucunda multitudini*’, come si ricava da Cic., *Pro Sestio*, 44,96 (*qui ea quae faciebant quaeque dicebant multitudini iucunda volebant esse, populares habebantur*); l'altra, in accezione positiva, riferita alla ‘*populi utilitas*’, come si può intendere in Cic., *De dom.*, 77 (alludendo ai *maiores* – *qui non fictae et fallaciter populares, sed vere et sapienter fuerunt*) ed in Cic., *Pro Sulla*, 25 (*populi utilitati magis consulere quam voluntati*).

In ciascuno dei passaggi, è utilizzata una terminologia sostanzialmente tecnica:

- “*fas non erat*”, costituisce una formula giuridica ampiamente utilizzata dalle fonti; essa riveste un netto significato ostatico al compimento di una attività. Ne deriva una incompetenza che trae la sua origine dal divieto divino³¹;
- “*per populum creari*”, con specifico riferimento all’attività della *creatio*, come già ho avuto modo di esporre. Il solo Cicerone usa questa formula e lo fa in due casi³²; di contro, negli altri testi in cui appare “*creari per ...*” non si fa mai riferimento al *populus*³³. Peraltro la formula “*per populum*” costituisce un tecnicismo giuridico ed indica l’attività deliberativa del *populus*³⁴;
- “*religio sacrorum*”, quale appendice della formula ostatica ‘*fas non est*’. Molto raramente le fonti avvertono la necessità di evidenziare le ragioni del divieto divino, apparendo sufficiente menzionare la citata formula ostatica nella sua assolutezza; infatti soltanto Cicerone, in due testi, spiega la *ratio* di ‘*fas non est*’, ed in entrambi i casi utilizza ‘*religio sacrorum*’³⁵;

³¹ Sul valore obbligatorio o potestativo della formula ‘*fas est-non est*’, si vedano P. Catalano, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, cit., 23 ss. e 326 nt. 10, e R. Orestano, *I fatti di produzione normativa nell’esperienza giuridica romana*, Torino 1963, 158. Per la bibliografia sull’argomento, vedasi F. Serrao, *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, cit., 17 ss., ed in particolare nt. 48. Sull’uso della formula nel senso dato da Cicerone, si vedano le fonti raccolte in *Thesaurus linguae Latinae*, VI, 1, v. *Fas*, 289 s.

³² Oltre al passo riportato *supra*, nel testo, vedasi Cic., *Pro Sestio*, 67,140: *ceteri vero aut, repentina vi percussi ac tempestate populari, per populum tamen ipsum recreati sunt atque revocati*.

³³ Cic., *De rep.*, 2,34,59: *duobus tribunis plebis per seditionem creatis*; Cic., *Ad Att.*, 9,9,3: *si per praetorem consules creantur*. Liv., 2,56: *sed quae patriciis omnem potestatem per clientium suffragia creandi quos uellent tribunos auferret*; Liv., 2,64: *per patres cliente-sque patrum consules creati*; Liv., 3,55: *per interregem deinde consules creati*. Gellio, *Noc-tes Att.*, 17,21,11: *tribunos et aediles ... per seditionem sibi plebes creavit*, ove il verbo è posto all’attivo.

³⁴ Vedasi Gai. 1,100: *et quidem illa adoptio, quae per populum fit, nusquam nisi Romae fit; at haec etiam in provinciis apud praesides earum fieri solet* (cfr. altresì Gai. 1,101; 1,105; 1,107; 2,138). La formula mantiene il suo tecnicismo alla fine del III secolo d.C., come attestato da una costituzione di Diocleziano in C. 8,47,2,1: *adrogatio etenim ex indulgentia principali facta proinde valet apud praetorem vel praesidem intimata, ac si per populum iure antiquo facta esset*.

³⁵ Vedasi *Thesaurus linguae Latinae*, VI, 1, v. *Fas*, 287 ss.; i passi di Cicerone sono i seguenti: *per religiones sacrorum ... fas denique negant esse* (Cic., *In Verr.*, 3,127); *fas non erat propter religionem sacrorum* (Cic., *De leg. agr.*, 2,7,18). Per ciò che concerne la parola ‘*religio*’, rimando a quanto esposto nella seconda parte di questo studio.

- “*populo supplicari*”, indica il momento dialettico della richiesta del voto nel rapporto tra l’eligendo e l’elettore³⁶;
- “*amplitudo sacerdoti*”, spiega le ragioni per cui è introdotto il principio elettorale nella scelta del pontefice massimo, nonostante il ‘*fas non erat*’ contenuto nella premessa³⁷.

La conclusione di Cicerone, racchiusa nella motivazione finale “*propter amplitudinem sacerdoti*”, solo apparentemente mostra un contenuto generico. Queste tre parole, invece, spiegano con precisione che i motivi per cui è ammesso “*populo supplicari*” per la scelta di un sacerdote che “*per populum creari fas non erat*”, dipendono dalle caratteristiche proprie dello stesso sacerdozio, dalla sua “*amplitudo*”; dipendono, quindi, dalla sua peculiare importanza: Cicerone, con la parola “*ampliudo*”, vuole evidenziare il grande valore che il pontificato massimo riveste per tutti gli elementi che formano il sistema giuridico-religioso romano. Le parole di Cicerone dimostrano come l’ampiezza dei problemi collegati alla scelta del *pontifex maximus* giustifichi il ricorso al *populus*, al di là di tutte le dichiarazioni di principio sulle tendenze democratico-elettorali da parte della dottrina moderna.

Peraltro, il concetto di *amplitudo* in relazione ai *sacerdotia*, o meglio ai *sacerdotia* cui sono funzionali i comizi delle diciassette tribù, è ricorrente nelle fonti. I collegi sacerdotali, per l’accesso ai quali sono istituiti i *comitia sacerdotum* dal *plebiscitum de sacerdotiis* del 103 a.C., sono definiti ‘*amplissima collegia*’³⁸.

La *creatio* del *pontifex maximus* passa quindi attraverso l’elezione da parte dei *comitia pontificis maximi*, sintetizzati da Cicerone con un generico riferimento al *populus* privo di ulteriori qualificazioni, ma non si identifica to-

³⁶ Cicerone utilizza il verbo “*supplicare*” anche in Cic., *Pro Plancio*, 29,69, per evidenziare la richiesta di voti in favore di un candidato: *de Calidio tibi tantum respondeo quod ipse vidi, Q. Metellum Pium consulem praetoriis comitiis petente Q. Calidio populo Romano supplicasse, cum quidem non dubitaret et consul et homo nobilissimus patronum esse illum suum et familiae nobilissimae dicere*. Anche in *Commentariolum petitionis*, 2,8, “*supplicare*” è usato per indicare la richiesta di voti agli elettori, in questo caso da parte dello stesso candidato: *in petitione autem consulatus caupones omnis compilare per turpissimam legationem maluit quam adesse et populo Romano supplicare*.

³⁷ Vedasi *Thesaurus linguae Latinae*, I, v. *Amplitudo*, 2203 ss. ed in particolare 2205. Osservo che le fonti giuridiche utilizzano questa parola sia nel senso proprio, con riferimento a grandezze spaziali (Celso in D. 50,16,86), sia nell’accezione traslata, ma, in quest’ultimo caso, solo come allocuzione rivolta agli imperatori (per esempio C.1,3,32 (33),3). Cicerone usa questa parola nel senso traslato numerose volte, tanto in riferimento alle magistrature (Cic., *Pro Mur.*, 8; Cic., *Brut.*, 281), quanto ai sacerdozi (Cic., *De leg. agr.*, 2,7,18).

³⁸ *Res ges. div. Aug. – Monum. Ancyranum* – 2,9,17 = CIL III, 2, 776.

talmente con essa, poiché, come sarà anche per la *creatio* dei sacerdoti organizzati in collegi dopo l'approvazione del *plebiscitum de sacerdotiis* nel 103 a.C., permane la necessità di un atto del *collegium* sacerdotale. Questo atto consiste nella *cooptatio* collegiale: antecedente alla elezione comiziale nel caso del pontificato massimo, affinché il futuro pontefice massimo sia ammesso nel collegio pontificale, quale presupposto fondamentale per la sua candidatura; successivo alla elezione popolare nel caso dei *collegia sacerdotum*.

Alcuni studiosi vogliono vedere la necessità di un atto collegiale successivo alla scelta comiziale del pontefice massimo, come una sorta di ratifica della elezione medesima³⁹. Invero, però, di questo atto non vi è traccia nelle fonti e, comunque, sarebbe errato definirlo cooptazione⁴⁰.

³⁹ J. Toutain, *Sacerdos – II. Rome*, in Daremberg-Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, IV, 2, cit., 944, parla di cooptazione successiva da parte del collegio; E. Pais, *L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XVII Tribù*, cit., 337 ss., menziona espressamente una "*cooptatio* ratificatrice"; J. Rüpke, *Fasti sacerdotum*, III, cit., 1624, accenna ad una cooptazione collegiale successiva alla elezione.

⁴⁰ Vedere anche il precedente capitolo di questo studio.